



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

- VISTO Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed, in particolare, gli articoli 106 paragrafo 2, 107 e 108;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare gli artt. 16 e 17;
- VISTE la Comunicazione e la Decisione della Commissione europea concernenti rispettivamente l'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7);
- VISTA la Comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 *"Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di servizio pubblico (OSP)"* (GUUE 2017/C del 17 giugno 2017);
- VISTO l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna al Ministro dei Trasporti e della Navigazione (oggi Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei in conformità alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008;
- VISTO l'art.2, comma 236, lett. a) della Legge 24 dicembre 2007, n.244 (Legge Finanziaria 2008) che prevede che con decreto del Ministro dei Trasporti, siano individuati gli interventi necessari per il potenziamento e la sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria, per assicurare la continuità territoriale da e per tale aeroporto nonché per la continuità territoriale dell'isola d'Elba, per un importo massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008;
- VISTO il decreto ministeriale n. 328 del 6 settembre 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 232- del 3 ottobre 2013, recante imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo-Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo-Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo-Milano Linate e viceversa;

VISTO il decreto ministeriale n.26 del 29 gennaio 2014 che ha modificato la data di entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico sulle rotte individuate dal DM 328/2013 fissandola al 26 ottobre 2014;

VISTA Legge Regionale n.89 del 27 dicembre 2016, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 58 del 30 dicembre 2016, avente ad oggetto "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla Legge di stabilità per l'anno 2017" ed in particolare l'art.1 "Disposizioni per la continuità territoriale dell'Isola d'Elba" in forza del quale la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari all'ENAC, fino all'importo massimo di €1.050.000,00 (per il triennio successivo a quello in essere) per un ulteriore triennio rispetto al periodo considerato nell'articolo 43 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), al fine di concorrere al pagamento degli oneri di servizio pubblico per l'effettuazione di collegamenti aerei volti ad assicurare la continuità territoriale dell'Isola d'Elba in relazione al contratto di servizio stipulato con il vettore che assicura i collegamenti;

VISTA Legge Regionale n. 30 del 4 luglio 2017 "Continuità territoriale dell'Isola d'Elba. Modifiche alla LR 89/2016" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 5 luglio 2016 che modifica il preambolo della LR 89/2016, introducendo, dopo le parole "*con il territorio regionale*", "*e nazionale*", e precisa che il concorso finanziario della Regione è finalizzato a garantire la continuità territoriale dell'Isola d'Elba con il territorio regionale e nazionale;

VISTA la Deliberazione n. 1 del 18 gennaio 2017 con la quale il Consiglio di amministrazione dell' ENAC ha destinato parte dell' avanzo di amministrazione dell' esercizio 2015 alla promozione della continuità territoriale tra l'isola d'Elba ed i principali scali della Regione Toscana, nell'importo risultante dalla proposta del Direttore Generale n. 127207 del 9 dicembre 2016, pari ad € 1.500.000,00;

CONSIDERATA la necessità di individuare i nuovi parametri sui quali articolare l'imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei con l'isola d'Elba tramite un'apposita Conferenza di Servizi;

VISTA la nota n. 12521 del 24 marzo 2017 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha delegato il Presidente della Regione Toscana ad indire e presiedere la Conferenza di servizi ai sensi dell' art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. ed ii. finalizzata ad individuare, in conformità con le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1008/2008, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba;

VISTA la nota prot. n. AOOGRT/293222/O.090 in data 8 giugno 2017 con la quale il Presidente della Regione Toscana ha indetto, per il 22 giugno 2017, la predetta Conferenza di servizi;

VISTA la nota prot. n. AOOGRT/330113/O.090 in data 29 giugno 2017 con la quale il Presidente della Regione Toscana ha indetto, per il 5 luglio 2017, la seconda riunione della citata Conferenza di servizi;

VISTO il verbale conclusivo della predetta Conferenza di servizi sottoscritto in data 5 luglio 2017;

VISTA la nota prot.n.3442 in data 24 luglio 2017 con la quale la Direzione Generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo (DGATA) ha reso noti alla Regione Toscana i chiarimenti resi dalla competente Direzione Generale della Commissione Europea in merito ad alcuni aspetti che, evidenziati nel verbale, necessitavano di essere approfonditi;

VISTO

il foglio prot. n. 0378794 del 31 luglio 2017 con il quale la Giunta Regionale della Regione Toscana ha trasmesso a tutti i partecipanti alla conferenza dei servizi l'anzidetta nota della DGATA come informativa e con l'avvertenza di considerare la stessa, a tutti gli effetti, come "Addendum" al predetto verbale del 5 luglio 2017;

CONSIDERATA

la necessità di assicurare la continuità territoriale dell'Isola d'Elba attraverso collegamenti aerei onerati che siano adeguati, regolari, continuativi e da svolgersi con voli di linea tra lo scalo dell'Elba e gli scali di Pisa, Firenze e Milano Linate;

CONSIDERATO

che con l'entrata in vigore di un nuovo regime di oneri di servizio pubblico sui collegamenti da e per l'Isola d'Elba occorre far cessare gli effetti del regime onerato sui medesimi collegamenti, così come disciplinato dal decreto ministeriale n. 328 del 6 settembre 2013;

DECRETA:

Articolo 1

Limitatamente alle finalità perseguite dal presente Decreto, il servizio aereo di linea sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, costituisce un servizio d'interesse economico generale.

Articolo 2

Il servizio aereo di linea sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 3

Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2 diventano obbligatori dal 1° giugno 2018.

Articolo 4

I vettori comunitari che intendono operare il servizio aereo di linea sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, in conformità agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza corrispettivo finanziario, devono presentare all'Ente nazionale per l'aviazione Civile (E.N.A.C.), per ogni singola rotta, l'accettazione del servizio, secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.

Articolo 5

Ai sensi dell'art. 16 par. 9 e 10 del Regolamento (CE) 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione di cui al precedente art. 4, il diritto di effettuare i servizi aerei di linea conformemente all'onere di servizio pubblico imposto su ciascuna delle seguenti rotte: Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano

Linate e viceversa, potrà essere concesso in esclusiva ad un unico vettore, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° giugno 2018, tramite gara pubblica a norma dell'art. 17 del medesimo Regolamento comunitario.

La gara di cui al precedente comma 1, il relativo bando e la connessa documentazione tecnica saranno, altresì, conformi alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale.

Articolo 6

L'E.N.A.C. è incaricata di esperire la gara di cui all'art. 5, di pubblicare sul proprio sito internet (www.enac.gov.it) il testo del bando di gara e della presente imposizione, nonché di fornire informazioni sulla gara e gli oneri di servizio pubblico mettendo a disposizione a titolo gratuito la documentazione agli stessi correlata.

Articolo 7

Con successivo decreto del Direttore della Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo viene reso esecutivo l'esito della gara di cui all'art. 5, viene concesso al vettore aggiudicatario della gara stessa il diritto di esercitare in esclusiva il servizio aereo di linea sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, e viene altresì approvata la convenzione tra l'E.N.A.C. ed il vettore stesso per regolamentare tale servizio.

Il decreto di cui al comma precedente è sottoposto agli Organi competenti per il controllo.

Articolo 8

Alla data del 26 ottobre 2017 cessano gli effetti del decreto ministeriale n. 328 del 6 settembre 2013 e ss. mm. ed ii..

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* e nel sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.mit.gov.it).

Roma,

Graziano Delrio

ALLEGATO TECNICO

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa.

A norma delle disposizioni dell'art. 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, il Governo Italiano in conformità alle decisioni assunte dalla Conferenza di Servizi, tenutasi nei giorni 22 giugno 2017 e 5 luglio 2017 su convocazione del Presidente della Regione Toscana, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulle rotte seguenti:

1. Rotte onerate

- Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa;
- Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa;
- Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa.

Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal Regolamento (CE) 793/2004 e succ. mod., relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, l'Autorità competente potrà riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento.

2. Requisiti richiesti e verifiche preliminari

2.1. Per l'accettazione dell'onere di servizio pubblico sulle rotte di cui al paragrafo 1, ciascun vettore interessato deve essere vettore aereo comunitario e deve:

- essere in possesso del prescritto certificato di Operatore Aereo (COA) rilasciato dall'Autorità competente di uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria;

- essere in possesso della licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata dall'Autorità competente di uno Stato membro ai sensi ai sensi dell'art. 5, punti 1 e 2 del Regolamento (CE) 1008/2008;
- dimostrare di possedere la disponibilità, in proprietà o in locazione garantita, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;
- distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS, via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale;
- essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro, impegnandosi a versare i relativi oneri;
- essere in regola con le disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1999 n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modifiche;
- impiegare aeromobili in possesso della copertura assicurativa ai sensi del Regolamento (CE) 785/2004 e successive modifiche sulla responsabilità civile in caso di incidenti con riguardo, in particolare, ai passeggeri, ai bagagli, alle merci trasportate, posta e terzi;
- non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- applicare ai voli onerati il "Regolamento per l'uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano", approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Enac nella seduta del 12 settembre 2006 e consultabile sul sito dell'ENAC www.enac.gov.it.

2.2 L'E.N.A.C. verificherà che i vettori accettanti siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e per il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico specificati al punto precedente.

In particolare acquisirà il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e l'Informazione antimafia di cui all'art.84 del decreto legislativo 159/2011 e ss. mm. ed ii.

3. Articolazione degli oneri di servizio pubblico

3.1. In termini di numero di frequenze e orari.

Si sono individuati i seguenti distinti periodi dell'anno:

- *Periodo estivo A*: dal 1/04 al 31/5 e dal 1/10 al 31/10;
- *Periodo estivo B*: dal 1/6 al 30/6;
- *Periodo estivo C* o "*estivo di picco*": dal 1/7 al 30/9;
- *Periodo invernale*: dal 1/11 al 31/3.

Per ogni singola tratta – che potrà prevedere al massimo uno scalo intermedio tra quelli interessati dall'imposizione – dovranno essere garantite le frequenze minime e le fasce orarie riportate nei seguenti schemi e distinte per periodo dell'anno:

3.1.1 - Rotta **Elba Marina di Campo (EBA) – PISA (PSA) e viceversa**

Frequenze minime settimanali (1 volo al giorno nei giorni indicati) e fasce orarie

rotta	Periodo estivo A		Periodo estivo B		Periodo estivo C		Periodo invernale	
	giorno	Fascia oraria	giorno	Fascia oraria	giorno	Fascia oraria	giorno	Fascia oraria
EBA-PSA	Lunedì Venerdì	8:20 – 11:00	Lunedì, Venerdì, Sabato	8:20-11:00	Lunedì, Venerdì, Sabato	8:20-11:00	Lunedì Venerdì	8:20 – 11:00
					Domenica	12:00-15:00		
PSA-EBA	Lunedì Venerdì	15:00-18:00	Lunedì, Venerdì, Sabato	14:00-17:00	Lunedì, Venerdì, Sabato Domenica	14:00-17:00	Lunedì Venerdì	14:00-17:00

3.1.2 - Rotta **Elba Marina di Campo (EBA) – Firenze (FLR) e viceversa**

Frequenze minime settimanali (1 volo al giorno nei giorni indicati) e fasce orarie (*)

rotta	Periodo estivo A		Periodo estivo B		Periodo estivo C		Periodo invernale	
	giorno	Fascia oraria	giorno	Fascia oraria	giorno	Fascia oraria	giorno	Fascia oraria
EBA-FLR	Martedì Sabato	8:20 – 11:00	Lunedì, Sabato	14:00-17:00	Lunedì, Mercoledì, Sabato	14:00-17:00	Martedì Sabato	8:20 – 11:00
			Martedì	8:20 – 11:00	Martedì	8:20 – 11:00		
FLR-EBA	Martedì Sabato	15:00-18:00	Lunedì, Martedì Sabato	16:00-19:00	Lunedì, Martedì Mercoledì, Sabato	16:00-19:00	Martedì Sabato	14:00-17:00

(*) In alternativa l'operatore potrà effettuare il volo negli stessi giorni e nelle stesse fasce orarie dei voli da e per Pisa

3.1.3 - Rotta **Elba Marina di Campo (EBA) – Milano Linate (LIN)** e viceversa

Frequenze minime settimanali (1 volo al giorno nei giorni indicati) e fasce orarie

rotta	Periodo estivo B		Periodo estivo C	
	giorno	Fascia oraria	giorno	Fascia oraria
EBA-LIN	Venerdi, Domenica	15:00-17:00	Venerdi, Domenica	15:00-17:00
LIN-EBA	Venerdi, Domenica	17:00-19:00	Venerdi, Domenica	17:00-19:00

In relazione alle caratteristiche dell'aeroporto Marina di Campo, abilitato solo al traffico VFR, l'operatività dei voli resta subordinata al rispetto delle regole sul volo a vista diurno (VFR diurno).

Eventuali modifiche della programmazione oraria che si dovessero rendere necessarie, saranno preventivamente concordate tra MIT, ENAC e Regione Toscana (in caso di urgenza la Regione Toscana chiederà ad ENAC l'immediata autorizzazione della programmazione oraria che non comporti maggiori oneri per la committenza).

3.2. In termini di tipologia di aeromobili utilizzabili, di disponibilità di posti e di servizi offerti:

Il servizio Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, dovrà essere effettuato con aeromobili bimotores turboelica, anche non pressurizzati compatibili con le caratteristiche tecniche dell'aeroporto.

Inoltre, i vettori che accettano di operare i collegamenti onerati si impegnano, nello svolgimento del servizio, a conformarsi al rispetto del Regolamento (CE) n.1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.

L'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri.

Il numero minimo di posti che il vettore deve garantire all'utenza è quello indicato nelle seguenti tabelle:

Rotta Elba Marina di Campo (EBA) – PISA (PSA) e viceversa

rotta	Periodo estivo A		Periodo estivo B		Periodo estivo C		Periodo invernale	
	giorno	posti	giorno	posti	giorno	posti	giorno	posti
EBA-PSA	Lunedì	16	Lunedì	16	Lunedì	16	Lunedì	16
	Venerdì	16	Venerdì	16	Venerdì	16	Venerdì	16
			Sabato	16	Sabato	16		
					Domenica	16		
PSA-EBA	Lunedì	16	Lunedì	16	Lunedì	16	Lunedì	16
	Venerdì	16	Venerdì	16	Venerdì	16	Venerdì	16
			Sabato	16	Sabato	16		
					Domenica	16		

Rotta Elba Marina di Campo (EBA) – Firenze (FLR) e viceversa

rotta	Periodo estivo A		Periodo estivo B		Periodo estivo C		Periodo invernale	
	giorno	posti	giorno	posti	giorno	posti	giorno	posti
EBA-FLR	Martedì	16	Lunedì	16	Lunedì	16	Martedì	16
	Sabato	16	Martedì	16	Martedì	16	Sabato	16
			Sabato	16	Mercoledì	16		
					Sabato	16		
FLR-EBA	Martedì	16	Lunedì	16	Lunedì	16	Martedì	16
	Sabato	16	Martedì	16	Martedì	16	Sabato	16
			Sabato	16	Mercoledì	16		
					Sabato	16		

Rotta Elba Marina di Campo (EBA) – Milano Linate (LIN) e viceversa

rotta	Periodo estivo B		Periodo estivo C	
	giorno	posti	giorno	posti
EBA-LIN	Venerdì	16	Venerdì	16
	Domenica	16	Domenica	16
EBA-LIN	Venerdì	16	Venerdì	16
	Domenica	16	Domenica	16

3.3. In termini di tariffe:

Le tariffe massime da applicare su ciascuna tratta, per le quali si sono individuati tre distinti periodi dell'anno, sono le seguenti:

TRATTA ONERATA	TARIFFA dal 1/11 al 31/3	
	residenti e non residenti	
Pisa – Elba o v.v.	€ 32,00	
Firenze – Elba o v.v.	€ 39,00	

TRATTA ONERATA	TARIFFA dal 1/4 al 14/6 e dal 15/9 al 31/10	
	residenti	non residenti
Pisa – Elba o v.v.	€ 32,00	€ 42,00
Firenze – Elba o v.v.	€ 39,00	€ 49,00
Milano Lin.-Elba o v.v.	€ 110,00	€ 160,00

TRATTA ONERATA	TARIFFA ESTIVA dal 15/6 al 14/9		
	residenti	non residenti	
		Ordinaria	Premium(*)
Pisa – Elba o v.v.	€ 32,00	€ 57,00	€ 72,00
Firenze – Elba o v.v.	€ 39,00	€ 64,00	€ 79,00
Milano Lin.-Elba o v.v.	€ 110,00	€ 160,00	

(*): tariffa che consente di elevare la franchigia per il bagaglio da stiva fino a 25 KG per passeggero

La tariffa "per residenti" è applicata ai soli residenti nell' Isola d'Elba fino ad un massimo del 25% dei posti offerti. Superato tale limite verrà applicata per tutti i passeggeri la tariffa prevista per i non residenti.

A 7 giorni dalla partenza del volo, la quota residua invenduta, del 25% riservato ai residenti, sarà resa disponibile alla vendita alle normali tariffe.

Le tariffe massime indicate non soggette ad alcuna ulteriore restrizione rispetto a quanto sopra indicato, sono, inoltre, comprensive di fuel surcharge ed al netto di IVA, tasse aeroportuali e oneri addizionali. Non è ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge, non prevista per legge, da parte del vettore accettante.

Dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero.

b) Le tariffe indicate verranno aggiornate secondo le seguenti scadenze e modalità:

- **ogni anno**, entro l'inizio di ciascuna stagione aeronautica estiva, si procederà al riesame delle tariffe onerate sulla base del tasso di inflazione dell'anno solare precedente (1° gennaio - 31 dicembre) calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. L'eventuale adeguamento decorrerà dall'inizio della stagione aeronautica estiva;
- **ogni semestre**, a partire dall'inizio della stagione aeronautica successiva all'entrata in vigore dei presenti oneri, in caso di variazione percentualmente superiore al 5% della media semestrale del costo del carburante, espresso in euro, rispetto al costo del carburante preso a riferimento in occasione dell'ultimo aggiornamento effettuato. Al momento di procedere con il primo aggiornamento la valutazione verrà eseguita rispetto alla quotazione del jet fuel - poco oltre riportata - con cui è stato dimensionato il collegamento. Le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata, in proporzione all'incidenza del costo del carburante sul totale dei costi per ora di volo che, per le rotte del presente onere di servizio si fissa invariabilmente pari al 15%.

Ai fini del calcolo della media semestrale sono soggette a rilevazioni le quotazioni mensili del Jet fuel FOB Mediterraneo, espresse in euro, relative ai periodi dicembre-maggio e giugno-novembre. Per la conversione in euro delle quotazioni del jet fuel, si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE.

La quotazione del Jet fuel con cui è stato effettuato il dimensionamento del servizio è pari a 426,71 euro/Tonnellata metrica, e verrà, pertanto, utilizzato come riferimento per i successivi adeguamenti.

Gli eventuali aumenti/diminuzioni decorreranno dall'inizio di ciascuna stagione aeronautica successiva al periodo di rilevazione. Ai predetti adeguamenti provvede il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mediante decreto direttoriale, sulla base di un'istruttoria dell'ENAC.

L'ENAC è incaricato di dare comunicazione delle tariffe aggiornate ai vettori che operano la rotta.

3.4. In termini di continuità dei servizi.

I vettori che accettano gli oneri di servizio pubblico si impegnano a:

- a) garantire il servizio per almeno due stagioni aeronautiche consecutive senza possibilità di sospensione;
- b) effettuare per ciascun anno almeno il 98 % dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2% per motivi documentati direttamente imputabili al vettore.

- Non costituisce inadempimento imputabile al vettore l'interruzione del servizio per i seguenti motivi:

- pericolose condizioni meteorologiche;
- chiusura di uno degli aeroporti indicati nel programma operativo;
- problemi di sicurezza;
- scioperi;
- casi di forza maggiore.

- c) Corrispondere all' ENAC a titolo di penale la somma di 3.000 EUR per ogni volo annullato eccedente il limite di cui al punto b). Le somme percepite in tal senso saranno riallocate per la continuità territoriale dell'isola d'Elba.

Ferme restando le penali di cui al precedente punto c), ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste nella normativa dello Stato Italiano per la violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo.

4. Presentazione dell'accettazione

4.1. I vettori che intendono operare su una rotta onerata devono presentare all'ENAC, formale ed integrale accettazione degli oneri di servizio pubblico per almeno due stagioni aeronautiche consecutive.

Al fine di consentire l'ordinata operatività della rotta, di disporre della corretta tempistica per la valutazione dei requisiti di cui al paragrafo 2 e di assicurare la disponibilità delle bande orarie necessarie per l'esecuzione del servizio, la dichiarazione di accettazione ed il programma operativo conforme a quanto previsto nell'imposizione degli oneri dovranno essere presentati non oltre il sessantesimo giorno precedente l'inizio della stagione aeronautica nella quale i vettori intendono iniziare ad operare.

In fase di prima applicazione, non potranno essere accolte le accettazioni presentate dopo la sottoscrizione del contratto con il vettore aereo selezionato a seguito di apposita gara bandita ai sensi dell'art. 16, par.9 del Regolamento (CE) 1008/2008.

La sottoscrizione non avverrà prima dei sei mesi decorrenti dalla pubblicazione della comunicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

I vettori accettanti si impegnano a:

a) presentare apposita garanzia al fine di assicurare la serietà ed affidabilità dell'accettazione, a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore che dovrà ammontare ad euro:

- per la rotta Elba Marina di Campo – Pisa e v.v.: € 3.713,00
- per la rotta Elba Marina di Campo – Firenze e v.v.: € 4.181,00
- per la rotta Elba Marina di Campo – Milano Linate e v.v.: € 1.825,00

La fideiussione dovrà essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sarà svincolata alla data di inizio del servizio e alla costituzione della garanzia indicata nella successiva lettera b);

b) fornire una garanzia di esercizio, per la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio, a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore. Tale garanzia dovrà ammontare a:

- per la rotta Elba Marina di Campo – Pisa e v.v.: € 11.138,00
- per la rotta Elba Marina di Campo – Firenze e v.v.: € 12.542,00
- per la rotta Elba Marina di Campo – Milano Linate e v.v.: € 5.476,00

Nel caso in cui il servizio sulla singola rotta onerata sia accettato da più vettori, la fideiussione sarà commisurata, entro i 15 giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato.

La garanzia dovrà essere efficace alla data di inizio del servizio e sarà svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio e comunque non prima della verifica della conformità delle prestazioni fornite a quelle richieste dalla presente imposizione.

Le garanzie indicate alle lettere a) e b), a favore dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario della fideiussione stessa, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi.

Le somme eventualmente introitate a titolo di esecuzione delle garanzie sopra indicate saranno riallocate per la continuità territoriale dell'isola d'Elba.

4.2. L'ENAC verifica l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio di cui al paragrafo 2 ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico. All'esito della verifica, i vettori ritenuti idonei ad effettuare i servizi onerati sono autorizzati dall'ENAC stesso ad esercitare il traffico sulle rotte onerate.

4.3. In caso di accettazione degli oneri di servizio pubblico sulla medesima rotta da parte di più vettori, questi potranno programmare un numero ridotto di frequenze, purché complessivamente l'insieme dei voli programmati e la loro schedulazione rispettino quanto previsto nei presenti oneri. L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, verifica che l'insieme dei programmi operativi dei vettori accettanti rispettino i requisiti minimi di servizio individuati negli oneri. L'ENAC, ove necessario, riserva le bande orarie per garantire il numero minimo di frequenze di cui al punto 3.1 da effettuare in base ai presenti oneri. I vettori aerei che accettano gli oneri possono prestare servizi sulle rotte interessate al di là delle esigenze minime, per quanto riguarda le frequenze e le capacità previste dagli OSP, utilizzando bande orarie in propria disponibilità.

4.4. L'ENAC di concerto con il Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti e con la Regione Toscana riesaminerà la necessità di mantenere l'imposizione degli oneri di servizio pubblico su una rotta, nonché il livello degli oneri imposti, ogniqualvolta un nuovo ulteriore vettore notifichi la sua intenzione di operare su tale rotta accettando gli oneri e, comunque, una volta l'anno.

5. Gara d'appalto

5.1. Ai sensi dell'art.16, paragrafi 9 e 10, del Reg. CE n.1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione nei termini di cui al paragrafo 4, il diritto di esercitare le rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa potrà essere concesso in esclusiva ad un unico vettore, per un periodo di tre anni, tramite gara pubblica in conformità alla procedura prevista dall'art.17 del medesimo Regolamento comunitario, nonché alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di obbligazioni di oneri di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.

5.2. Nel caso in cui, a seguito di riesame della situazione, fosse confermata la necessità di continuare a operare i collegamenti onerati, l'ENAC, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché la Regione Toscana, potrà richiedere all'aggiudicatario la disponibilità di prorogare il servizio, alle medesime condizioni, per un periodo massimo di un anno.